

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	Presidente
Consigliere	Luca Fazio	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Referendario	Rossana De Corato	
Referendario	Cosmo Sciancalepore	Relatore
Referendario	Carmelina Addresso	

a seguito della camera di consiglio del 23 luglio 2015, ha assunto la seguente deliberazione sulla richiesta di parere prot. n.163166 dell'8 luglio 2015, formulata dal Sindaco del Comune di Bari, pervenuta in data 8 luglio 2015 (prot. n.2321).

Vista la legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Vista la legge 5 giugno 2003, n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Vista l'ordinanza presidenziale n.54/2015 (come successivamente integrata) con la quale la Sezione è stata convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio il Magistrato relatore Dott. Cosmo Sciancalepore;

FATTO

Con l'articolata nota indicata, il Sindaco del Comune di Bari ha posto un quesito in ordine alla applicabilità della riduzione del 10%, prevista dall'art.6, co.3, del D.L. n.78/2010, anche ai compensi dei componenti del Collegio dei Revisori degli enti locali ovvero alla esclusione di tali compensi dall'ambito di applicazione della norma indicata in virtù della deliberazione n.4/2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

Quest'ultima, infatti, in contrasto con l'orientamento espresso costantemente, in sede consultiva, da varie Sezioni regionali di controllo, orientamento volto ad applicare la disposizione indicata e la relativa decurtazione anche ai componenti del Collegio dei Revisori degli enti locali, secondo il Comune, sembrerebbe escludere l'applicabilità della menzionata riduzione ai Revisori degli enti locali in quanto l'art.6, co.3, in argomento non si applicherebbe agli enti locali territoriali.

Il Comune di Bari ha riportato nella richiesta di parere anche una recente pronuncia della Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno che ha, invece, ritenuto applicabile la citata decurtazione del 10% anche ai Revisori degli enti locali.

Con riferimento alla questione indicata, il Comune di Bari chiede anche se, dopo la predetta pronuncia della Sezione delle Autonomie, occorre provvedere al rimborso delle somme precedentemente detratte.

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

L'art.7, co.8, della legge n.131/2003 prevede che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "*... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ...*". Riguardo a tale aspetto, la Sezione ritiene non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento, sin qui seguito, secondo il quale la mancanza di detto organo, allo stato istituito nella Regione Puglia (L.R. n.29 del 26 ottobre 2007) ma ancora non operante, non può precludere l'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli enti locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more dell'operatività del Consiglio delle autonomie locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000.

Al riguardo, si osserva che la richiesta di parere in esame, proviene dal Sindaco del Comune di Bari e, pertanto, deve ritenersi ammissibile sul piano soggettivo.

2. Ammissibilità oggettiva.

Con riferimento all'ammissibilità del quesito, sottoposto all'attenzione della Sezione, sotto il profilo oggettivo, si rende, invece, necessario vagliare la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla vigente normativa ed elaborati dalla consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo, della Sezione delle Autonomie, nonché delle Sezioni regionali di controllo.

L'art.7, co.8, della legge 131/2003 "*conferisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla materia di contabilità pubblica*" (deliberazione delle SS.RR n.54/CONTR/2010). Per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare, inoltre, ambiti ed oggetti di carattere generale e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili sul piano oggettivo le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici tali da determinare una ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione alla amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

La richiesta pervenuta, pur essendo indubbiamente originata da una fattispecie concreta, pone effettivamente un quesito di carattere generale ed astratto. Tanto premesso, la descritta richiesta presentata dal Sindaco del Comune di Bari, rientrante nell'ambito della contabilità pubblica, risulta oggettivamente ammissibile (Corte dei conti n.5/AUT/2006 e n.54/CONTR/2010).

3. Merito.

Il Comune di Bari, in estrema sintesi, ha chiesto se la riduzione del 10% disposta dall'art.6, co.3, del D.L. n.78/2010 si applica anche ai Revisori degli enti locali.

Come recentemente sostenuto sul tema da questa Sezione, in sede consultiva, a seguito di identico quesito di altro Comune (*deliberazione n.143/PAR/2015*), in conformità al costante orientamento espresso in materia dalle Sezioni regionali di controllo, orientamento seguito recentemente anche dalla Direzione centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno (*nota*

n.14951 del 26 marzo 2015), l'art.6, co.3, del D.L. n.78/2010 è applicabile anche agli Organi di revisione degli enti locali.

L'orientamento seguito dalle Sezioni regionali di controllo trova fondamento nel tenore letterale della norma in quanto l'art.6, co.20, del D.L. n.78/2010 prevede espressamente che *“Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio al fine del coordinamento della finanza pubblica...”*. I Comuni sono quindi enti per i quali le disposizioni dell'art.6 citato si applicano direttamente.

Conseguentemente, la decurtazione del 10% prevista dalla citata normativa si applica anche ai Revisori degli enti locali e non dovrà essere effettuato alcun rimborso delle somme precedentemente detratte.

Per le ragioni già espresse recentemente da questa Sezione in analoga occasione (*deliberazione n.143/PAR/2015*), non risulta rilevante in senso contrario quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n.4/2014, trattandosi di deliberazione in cui la questione in argomento è stata affrontata solo indirettamente, in via del tutto incidentale e rispondendo a quesito riguardante altra normativa.

L'applicazione della decurtazione prevista dall'art.6, co.3, del D.L. n.78/2010 anche ai Revisori degli enti locali risulta, peraltro, palesemente coerente con la finalità, costantemente perseguita dal legislatore negli ultimi anni anche con il D.L. n.78/2010, di ridurre i costi degli apparati amministrativi e di contenere la spesa pubblica.

P. Q. M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Bari.

Così deliberato in Bari, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2015.

Il Magistrato relatore

F.to Dott. Cosmo Sciancalepore

Il Presidente

F.to Dott. Agostino Chiappiniello

Depositata in Segreteria il 23/07/2015

Il Direttore della Segreteria

F.to Marialuce Sciannameo